

Roma, 18 gennaio 2007



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Direzione Centrale Lavoro, Formazione,
Università e Ricerca
Via San Francesco 37
34133 Trieste

Prot. 25/I/0000804

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta ad istanza di interpello avanzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia – apprendistato professionalizzante - formazione formale di almeno 120 ore per anno e modalità di erogazione ed articolazione della formazione.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità che, in materia di apprendistato professionalizzante, il monte ore di formazione formale fissato in 120 ore annue dal D.Lgs. n. 276/2003, possa essere ridotto, in particolare nei casi di crediti formativi individuali.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Come già evidenziato dall'interpellante, in materia di attività formativa nel contratto di apprendistato professionalizzante, l'art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che *“la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante é rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale”* nel rispetto di **criteri e principi direttivi**, fra i quali il seguente: *“previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda di **almeno centoventi ore per anno**, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali”*.

Si ritiene che il predetto monte ore annuo vada inteso quale **limite minimo** posto dal legislatore a tutela della primaria esigenza formativa da assicurare all'apprendista.

Il legislatore ha indicato quello che può definirsi il livello minimo dell'offerta formativa, ben potendo le parti sociali, in sede di contrattazione collettiva, modificare il dato delle 120 ore **in aumento**.

La circostanza segnalata dall'interpellante, secondo la quale alcuni contratti collettivi hanno previsto una riduzione del predetto monte ore di formazione formale per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo (es. CCNL dei settori Tessile ed Edilizia), nasce dalla convinzione che le 120 ore già indicate dall'art. 16 della L. n. 196/1997 e lo stesso monte ore oggi stabilito dal D.Lgs. n. 276/2003 si ispirino alla medesima logica.

In realtà, il legislatore del 1997 – esprimendosi nei seguenti termini: “...*impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere*” – autorizzava chiaramente la riduzione delle ore di formazione, a fronte di un titolo di studio coerente con il profilo professionale da far conseguire all'apprendista. Al contrario, nel D.Lgs. n. 276/2003 non vi è alcun richiamo alla possibilità che il numero di ore scenda al di sotto delle 120 indicate. Peraltro, al di là del tenore letterale del testo, è evidente il maggiore peso che oggi si vuole attribuire alla formazione nel contratto di apprendistato professionalizzante. Tale affermazione trova conforto nella considerazione che l'apprendistato professionalizzante costituirà, nel nuovo panorama normativo giuslavoristico, l'unico contratto di lavoro con specifico contenuto formativo, una volta venuta meno la tipologia del contratto di formazione e lavoro.

Pertanto, si comprende anche che la logica posta alla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dal legislatore nazionale sia quella di individuare la soglia minima di formazione, salva la disciplina di dettaglio (di origine regionale o di natura pattizia), che può derogarvi solo *in melius*.

Venendo, quindi, alle specifiche domande poste dall'interpellante, si esprimono le seguenti considerazioni:

- il dettato normativo pone solo l'obbligo del rispetto del monte ore minimo di 120 ore annue, ferma restando l'autonomia della contrattazione collettiva e del legislatore regionale nell'individuazione di modalità e di forme di articolazione delle ore di formazione formale: ad esempio, criteri di scelta tra la formazione da effettuarsi solo all'interno dell'azienda in possesso di adeguate strutture e quella da svolgersi presso strutture esterne accreditate; formazione a distanza od in aula; ripartizione del monte ore complessivo fra le varie discipline oggetto di trattazione all'interno del percorso formativo;
- per quanto attiene alla valutazione di eventuali crediti formativi all'inizio del rapporto di apprendistato deve ritenersi che eventuali competenze professionali di cui l'apprendista sia già in possesso all'inizio del rapporto non consentano una decurtazione del monte ore complessivo di formazione, ma al più possano incidere sulla distribuzione delle ore di formazione fra le varie materie e discipline. Si tenga conto, infatti, che la formazione deve essere articolata su più aspetti;

in particolare, una parte di essa deve essere dedicata alle competenze di base e trasversali, come ad esempio: disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali.

Altra parte della formazione formale va invece dedicata all'acquisizione di competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale: prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse.

Su tali aspetti, pertanto, potrà modularsi un'offerta formativa individualizzata ispirata al criterio del bilancio delle competenze. Tenendo conto delle conoscenze già acquisite dall'apprendista, la sua formazione professionale potrà essere concentrata maggiormente su materie o conoscenze specialistiche nelle quali il soggetto abbia maggiori carenze, non avendole acquisite nel precedente percorso scolastico. Al contempo, si potranno ridurre le ore di formazione dedicate a specifiche materie per le quali il soggetto dimostri, attraverso crediti formativi, di possedere un bagaglio sufficiente di conoscenze.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

LA